

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

pie che abbiano un'esistenza autonoma, indipendente dal comune, eccetto per ciò che riflette la nomina dei membri della amministrazione, ed un bilancio proprio. Io quindi allora mi tacqui.

Evidentemente adunque la proposta dell'onorevole Pissavini, in questa parte è inutile, perchè provvede a temperare l'asprezza degli effetti di una incompatibilità che non esiste in legge.

Ciò che è inutile, spesso è dannoso; e veramente ravviso dannosa la proposta della quale ho l'onore di parlare. Essa, infatti, quando fosse adottata, creerebbe una contraddizione con la disposizione dell'articolo 2, o, quanto meno, contro l'espressione letterale dell'articolo medesimo; potrebbe far sorgere il dubbio che l'incompatibilità fra i due uffici di notaio e di segretario di un'opera pia, se non nella lettera, sia nello spirito, nel concetto di detta disposizione.

Mi pare di vedere che l'onorevole ministro faccia segni di adesione a queste mie osservazioni, e me ne compiaccio.

Io prego adunque l'onorevole mio amico Pissavini a voler modificare la sua proposta; a volere, cioè, sopprimere le parole che si riferiscono all'ufficio di segretario delle opere pie.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Trovo giustissime le osservazioni dell'onorevole Fossa.

FOSSA. Bisognerebbe mettere solo le parole *comunale o provinciale*.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa osserva che l'incompatibilità nelle opere pie non esiste, per cui è inutile metterla nella legge.

PISSAVINI. Se realmente l'onorevole guardasigilli e la Commissione condividono l'avviso testè emesso dal mio onorevole amico, Fossa, cioè che non vi sia questa incompatibilità nei notai che rivestono anche la qualità di segretari delle opere pie, per parte mia dichiaro non avere difficoltà a ritirare l'ultima parte del mio emendamento. Mantengo però l'aggiunta che era già stata proposta dall'onorevole Ronchei, cioè che si dica: « impiego comunale o provinciale, » e prego la Camera a volerla approvare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dichiaro di concorrere nelle osservazioni fatte dall'onorevole Fossa in quanto gl'impieghi presso le opere pie, se non sono retribuiti dal comune o dalla provincia, non costituiscono nessuna incompatibilità coll'esercizio del notariato.

Quindi l'onorevole Pissavini comprenderà che la sua proposta sarebbe una dichiarazione non solamente inutile, ma forse anche dannosa.

PISSAVINI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Allora è accettato l'emendamento

Ronchei, con questa sola differenza, che l'onorevole Ronchei proponeva che si dicesse *comunale e provinciale*, ed ora invece si direbbe *comunale o provinciale*.

Rimane dunque approvato l'articolo 136 con questo emendamento.

(È approvato.)

« Art. 137. I notai che, secondo le leggi anteriori, hanno dato una cauzione minore di quella stabilita dall'articolo 17, non saranno obbligati a completarla. Quelli che avessero data una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dell'articolo 39.

« Art. 138. I notai devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al tribunale civile nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio.

« I notai che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella giurisdizione del tribunale civile, e fissato nel regio decreto accennato nell'articolo 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

« I notai che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al tribunale incorrono di diritto nella sospensione. »

(Sono approvati.)

SORRENTINO. Domando la parola sull'articolo 138.

Una voce. È già votato.

SORRENTINO. Che valore deve avere quella disposizione, la quale dice che entro due mesi debbono domandare il decreto di conferma? Che si può mettere in dubbio il loro titolo? Questo è quello che vorrei dichiarato dalla Commissione.

Una voce. A che articolo allude?

SORRENTINO. All'articolo 138.

Una voce. È già votato.

PRESIDENTE. Ma insomma, l'onorevole Sorrentino non fa che chiedere una spiegazione.

SORRENTINO. Se non si tratta che di una semplice formalità, bisogna dichiararlo. Ma se si vuol dire che si abbia il diritto di esaminare di nuovo i loro titoli, questo cagionerebbe un perturbamento enorme.

VILLA-PERNICE, relatore. La disposizione della prima parte dell'articolo 138 è diretta appunto a fare in modo che i notai ottengano il diritto di conferma che equivale ad una nomina nuova, a termini della legge, ed anche a far sì che il Governo riscontri se si trovino nelle condizioni volute per essere confermati. Devono i notai presentare i titoli giu-